COET S.r.l.
20097 S. Donato Milanese (Mi) – Italy
Via Civesio, 12

COET

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

COM04_R0 Ott25

DEFINIZIONI

Carenza di componenti elettronici: la continua carenza globale di microchip, apparecchiature o componenti che includono microchip.

Cliente/i: il soggetto che richiede e/o riceve un'Offerta o invia un Ordine al Fornitore.

Condizioni: le presenti Condizioni Generali di vendita.

Conferma d'Ordine: la comunicazione scritta con la quale il Fornitore conferma al Cliente l'accettazione dell'Ordine, perfezionando con ciò il Contratto.

Contratto: accordo tra le Parti formato da Ordine e Conferma d'Ordine.

Difetti: difetti nei materiali o non conformità della Fornitura rispetto alle specifiche tecniche del Fornitore.

Documentazione del Fornitore: tutti i dati, informazioni, documenti, progetti, disegni, nonché diritti di proprietà intellettuale del Fornitore, siano essi registrati o meno.

Fornitore: Coet s.r.l. ed i suoi eventuali successori e/o aventi causa.

Fornitura: l'oggetto complessivo del Contratto.

Forza Maggiore: tutti gli eventi straordinari e non prevedibili che colpiscono una o entrambe le Parti. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: incendi, esplosioni (per cause non imputabili alle Parti), tempeste, inondazioni, terremoti, tifoni, siccità, o altro tipo di catastrofe naturale; radiazioni ionizzanti; sommosse e tumulti civili; guasti fuori sede o carenza di carburante o trasporto; blocchi, embarghi o altre sanzioni; qualsiasi ritardo nell'ottenimento di qualsiasi permesso, a condizione che la Parte interessata abbia rispettato tutti i suoi obblighi in relazione all'ottenimento di tale permesso; qualsiasi sciopero ufficiale o non ufficiale, serrata, rallentamento o altre controversie sindacali di questo tipo di natura generale e dichiarati a livello nazionale o locale o che interessino in generale l'industria delle costruzioni e dell'energia o un settore significativo di essa; guerre (siano dichiarate o meno e siano esplose o meno al momento della sottoscrizione del Contratto), guerre civili, raid, conflitti armati o terrorismo; contaminazioni nucleari; contaminazioni chimiche o biologiche del sito derivante da uno qualsiasi degli eventi di cui sopra; pandemie, epidemie.

Gruppo Aziendale: l'insieme delle società direttamente e/o indirettamente controllate da una Parte e delle società sottoposte a comune controllo.

Offerta: il documento che il Fornitore sottopone al Cliente al fine di verificare la disponibilità dello stesso a effettuare un Ordine.

Ordine: il documento (ed i relativi allegati) sottoscritto dal Cliente ed inviato per l'accettazione del Fornitore con il quale il Cliente richiede al Fornitore la fornitura di Prodotti, Sistemi e/o Servizi.

Parte/i: il Cliente e/o il Fornitore / entrambi.

Prezzo/i: il/i corrispettivo/i indicato/i nel Contratto.

Prodotto/i: il bene/i specificato/i nel Contratto.

Servizio/i: il/i servizio/i specificato/i nel Contratto.

Sistema/i: il/i sistema/i specificato/i nel Contratto.

Situazione Russia-Ucraina: il conflitto tra Russia e Ucraina iniziato intorno al 24 febbraio 2022 e/o qualsiasi altro o ulteriore conflitto che sorga da o in connessione con lo stesso e/o eventuali sanzioni economiche e di altro tipo imposte, tra l'altro, dalle Nazioni Unite, dagli Stati Uniti, dall'UE, dal Regno Unito, dal Giappone, dalla Svizzera o da qualsiasi agenzia o autorità contro la Russia, entità e individui russi, merci, prodotti russi,

servizi, tecnologia che potrebbe derivare da o in connessione con essi e/o qualsiasi sanzione economica e di altro tipo imposta, tra l'altro, dalle Nazioni Unite, dagli Stati Uniti, dall'UE, dal Regno Unito, dal Giappone, dalla Svizzera o da qualsiasi agenzia o autorità relativa contro qualsiasi altro paese, entità e individui, beni, prodotti, servizi, tecnologia russi che possono derivare da o in connessione con essi.

Articolo 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Le Condizioni qui di seguito riportate si applicano a tutti i rapporti di vendita tra il Fornitore ed il Cliente. Fermo restando quanto sopra, le eventuali disposizioni speciali predisposte dal Fornitore e contenute in specifici contratti di vendita si applicheranno, prevalendo sulle presenti Condizioni Generali di Vendita, nelle parti in cui risultino con queste ultime in contrasto e/o incompatibili.

1.2 Il Cliente dichiara di conoscere ed accettare integralmente le Condizioni e rinuncia a far valere nei confronti del Fornitore le proprie condizioni generali di acquisto, ovunque riportate.

Articolo 2. CESSIONE DEL CONTRATTO

2.1 Ciascuna Parte potrà cedere il Contratto o parte dello stesso, solo previo consenso scritto dell'altra Parte.

2.2 Si intendono escluse dal punto precedente le cessioni del Contratto, o parte di esso, che il Fornitore potrà effettuare all'interno del proprio Gruppo Aziendale.

Articolo 3. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

3.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, il Fornitore avrà facoltà di risolvere il Contratto di diritto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni patiti in relazione al grave inadempimento che è stato causa della risoluzione del Contratto, al mancato rispetto da parte del Cliente anche di una sola delle obbligazioni contenute nei seguente articoli, considerate di primaria importanza ai sensi dell'articolo 1455 del Codice Civile: - articolo 6 ("Controllo delle esportazioni"); - articolo 16 ("Modello Organizzativo e clausola etica"); - articolo 18 ("Pagamenti e fatturazione"); - articolo 21 ("Proprietà Intellettuale"); - articolo 22 ("Protezione dei dati personali"); - articolo 24 ("Sicurezza informatica"); - articolo 25 ("Sicurezza sul lavoro"); - articolo 27 ("Tracciabilità finanziaria") delle Condizioni. Il Fornitore comunicherà a mezzo lettera raccomandata o PEC la propria intenzione di avvalersi della clausola risolutiva ivi prevista. La risoluzione si verificherà e avrà effetto dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

3.2 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3.1, il Fornitore potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile qualora il Cliente sia inadempiente ad una o più obbligazioni previste dal Contratto e siano trascorsi 15 (quindici) giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, senza che abbia posto rimedio a tale inadempimento.

Articolo 4. COLLAUDO

4.1 Nel Prezzo sono incluse le prove di routine secondo le norme IEC specifiche per la Fornitura. I prezzi di altre prove speciali verranno definiti separatamente su richiesta del Cliente.

4.2 È facoltà ed onere del Cliente comunicare, in tempo utile, l'intenzione di assistere, a proprie spese, alle prove di collaudo della Fornitura nel luogo nelle quali verranno effettuate, che potranno essere svolte a

discrezione del Fornitore dal vivo o da remoto. In tal caso il Cliente riceverà, con congruo anticipo, una comunicazione con la data ed il luogo in cui le prove saranno effettuate.

4.3 Se il Cliente non dovesse riuscire ad assistere alle prove, le stesse saranno comunque effettuate e l'esito gli sarà comunicato via mail.

4.4 Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'eventuale messa in servizio da parte del Fornitore, il Cliente, se così pattuito, potrà richiedere il collaudo della Fornitura presso di sé o nel luogo di installazione della stessa, per constatarne il funzionamento in conformità ai requisiti contrattuali. In tal caso, tutte le spese relative all'attività di collaudo, comprese le trasferte, la mano d'opera, il trasporto degli incaricati del collaudo, saranno a carico del Cliente; il collaudo verrà effettuato a rischio e pericolo del Cliente che dovrà anche prendersi carico della messa in totale sicurezza del luogo di lavoro anche ai sensi del successivo articolo 25 denominato "Sicurezza sul lavoro". Qualora all'atto del collaudo la Fornitura dovesse rivelarsi non conforme al Contratto, il Fornitore dovrà immediatamente essere messo in grado di eliminare i difetti. La riparazione dei difetti costituisce il solo ed unico rimedio cui il Fornitore sarà tenuto, restando esclusa ogni altra forma di risarcimento dei danni o la risoluzione del Contratto.

4.5 All'esito positivo del collaudo, verrà sottoscritto da entrambe le Parti il certificato di collaudo.

Articolo 5. COMUNICAZIONI

Ciascuna Parte può comunicare con l'altra tramite mezzi elettronici e tali comunicazioni sono equiparabili ad un documento sottoscritto, fatto salvo quanto previsto da norme inderogabili di legge. Il codice di identificazione contenuto nel documento elettronico, anche se diverso dalla firma digitale, sarà sufficiente per l'identificazione del mittente e l'autenticità del documento. In particolare, le Parti espressamente concordano che l'Ordine inoltrato tramite mezzi elettronici sarà dalle Parti stesse considerato equivalente a documenti cartacei sottoscritti, con il medesimo carattere obbligatorio e vincolante, fatto salvo quanto previsto da norme inderogabili di legge.

Articolo 6. CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI

6.1 Il Cliente si impegna a non divulgare, utilizzare, esportare, riesportare, o in altro modo trasferire né direttamente né indirettamente, la Fornitura, se non in piena conformità con tutte le vigenti normative sul controllo delle esportazioni. Il Cliente altresì dichiara e garantisce che la Fornitura non verrà utilizzata, né direttamente né indirettamente, per applicazioni militari o nucleari, per la progettazione o produzione di armi chimiche o batteriologiche ovvero di precursori chimici di tali armi, per la progettazione o produzione di armi nucleari o per la progettazione o produzione di sistemi di lancio di missili balistici, senza il previo consenso scritto del Fornitore.

6.2. Qualora fosse obbligatoria per la consegna al Cliente, il Fornitore richiederà una licenza di esportazione alle autorità nazionali competenti, ma soltanto dopo che il Cliente avrà fornito al Fornitore tutta la documentazione richiesta a supporto di detta richiesta di licenza. Il Cliente è tenuto a fornire tale documentazione entro un ragionevole lasso di tempo. Qualsivoglia ritardo nel rilascio di tale licenza comporterà la sospensione da parte del Fornitore delle prestazioni previste dal Contratto. Qualora una licenza di esportazione non venga rilasciata ovvero venga rilasciata ma successivamente revocata dalle autorità governative, il Contratto potrà essere annullato dal Fornitore senza che al Fornitore possa essere avanzata alcuna richiesta di indennizzo a seguito di detto annullamento.

6.3 Qualora il Fornitore lo richieda, il Cliente è tenuto a fornire una dichiarazione dell'utilizzatore finale per il controllo delle esportazioni in una forma che il Fornitore ritenga soddisfacente.

6.4 Per tutta la durata del Contratto, il Cliente accetta altresì di non divulgare, vendere, cedere, noleggiare, concedere in licenza, esportare o riesportare o in altro modo trasferire la Fornitura, né direttamente né indirettamente, a qualsivoglia Paese, persona giuridica o persona fisica soggetta a restrizioni in virtù di programmi di sanzioni nazionali o multilaterali.

Articolo 7. DOCUMENTAZIONE TECNICA

7.1 Il Cliente dà atto di essere edotto delle norme di sicurezza relative all'impiego dei Prodotti. Salvo particolari diverse prescrizioni da concordarsi per iscritto, le macchine, le apparecchiature ed i materiali corrispondono alle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), alle IEC e/o alle specifiche norme tecniche di settore. I pesi, le dimensioni e le illustrazioni dei Prodotti, che s'intendono indicati a titolo informativo, corrispondono peraltro essenzialmente alle caratteristiche tecniche indicate nella documentazione del Fornitore; nel caso di Fornitura il cui Prezzo è convenuto con esplicito riferimento al peso, valgono le tolleranze d'uso.

7.2 Il Fornitore si riserva di apportare, in qualunque momento, ai propri Prodotti o Sistemi quelle modifiche non sostanziali che ritenesse convenienti, dandone però notizia al Cliente se interessano la sua fornitura. Qualora il Cliente proponga delle modifiche tecniche a quanto previsto dal Fornitore nella propria Offerta o nei disegni presentati, affinché le medesime divengano d'obbligatoria applicazione, dovrà esistere pieno accordo scritto fra le Parti sia sulle variazioni che tali modifiche dovessero comportare sui Prezzi, che sul periodo di consegna precedentemente stabilito. La presentazione di proposte di modifica non sospende l'efficacia delle clausole contrattuali.

Articolo 8. ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Le attività di installazione, messa in servizio, manutenzione e riparazione possono essere eseguite unicamente dal personale del Fornitore o da personale adeguatamente istruito ed autorizzato dal Fornitore nell'osservanza di tutte le norme di sicurezza. Nel caso in cui il Fornitore non sia incaricato dei lavori di installazione, messa in servizio, manutenzione e riparazione, il Fornitore non potrà in alcun modo garantire il buon funzionamento dei Prodotti/Sistemi forniti.

Articolo 9. FORZA MAGGIORE

9.1 Qualora una delle Parti sia impedita, ostacolata o ritardata nell'espletamento di qualsivoglia obbligo contrattuale per causa di Forza Maggiore, detta Parte ne darà sollecita notifica all'altra Parte e si riterrà giustificata del mancato espletamento di tali obblighi per tutto il periodo nel quale il persistere dello stato di Forza Maggiore le impedisca di espletarlo. Resta in ogni caso salvo l'obbligo del Cliente di corrispondere al Fornitore i dovuti pagamenti previsti dal Contratto.

9.2 Qualora il Fornitore incorra in ritardi e/o spese per causa di detta Forza Maggiore, il Fornitore avrà diritto a una proroga che includa anche il tempo necessario per la smobilitazione/rimobilitazione dei Prodotti/Sistemi forniti nonché al rimborso di tali spese.

9.3 Qualora l'esecuzione degli obblighi contrattuali venga impedita, ostacolata o ritardata per un periodo di oltre 60 (sessanta) giorni consecutivi ovvero per un periodo di 90 (novanta) giorni cumulativi, per il persistere dello stato di Forza Maggiore, ciascuna Parte avrà la facoltà di risolvere il Contratto.

Articolo 10. GARANZIA SUI PRODOTTI

10.1 La garanzia sulla Fornitura per i Difetti è di 12 (dodici) mesi dalla messa in servizio o 24 (ventiquattro) mesi dall'avviso di merce pronta, quale dei due eventi si verifichi prima. Alla scadenza del periodo di garanzia, la copertura decade anche per la Fornitura (o per parte di essa) che, per qualsivoglia ragione, non sia stata utilizzata e per eventuali vizi o difetti occulti. Durante il periodo di garanzia, in caso di Difetti per i quali il Fornitore sia responsabile, lo stesso provvederà a riparare o sostituire, a sua scelta, la parte della Fornitura difettosa in conformità con le specifiche tecniche previste nel Contratto.

10.2 La riparazione o sostituzione avrà luogo solo se il Cliente avrà ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali e di legge previsti fino alla data di effettiva riparazione e/o sostituzione ed in ogni caso il Fornitore non sarà tenuto a riparare o sostituire le parti di Fornitura danneggiate o difettose qualora tali guasti e/o difetti derivino da attività sotto la responsabilità del Cliente tra cui rientrano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: errori di montaggio del Cliente o di terzi, utilizzo errato della Fornitura (o di parti di essa) o non conforme alle istruzioni fornite dal Fornitore, mancata manutenzione, manutenzione insufficiente o non conforme alle istruzioni fornite dal Fornitore, normale usura, imperizia o negligenza da parte del Cliente, trasporto, sovraccarico oltre i limiti contrattuali, intervento non autorizzato, azione o manomissione da parte del Cliente, Forza Maggiore.

10.3 Il Cliente non potrà in alcun caso interrompere le proprie prestazioni contrattuali durante l'iter di richiesta di un intervento in garanzia sui Prodotti. I tempi di riparazione/sostituzione della parte della Fornitura guasta o difettosa saranno concordati tra il Fornitore e il Cliente, avendo riguardo alla natura del difetto e alla tipologia di intervento in garanzia da effettuare.

10.4 Saranno a carico del Cliente, e sotto la sua responsabilità, i costi e i rischi connessi al trasporto, per il quale sarà tenuto a predisporre un'adeguata copertura assicurativa, della parte della Fornitura ritenuta difettosa presso il luogo scelto dal Fornitore per la riparazione o sostituzione, così come gli altri costi correlati, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, i costi ed i rischi connessi al montaggio, smontaggio, rimozione e riassemblaggio della Fornitura o di parte della stessa.

10.5 Con la riparazione o la sostituzione della parte di Fornitura guasta o difettosa si esauriscono gli obblighi a carico del Fornitore derivanti dalla garanzia, escludendo pertanto ogni diritto del Cliente di richiedere la risoluzione del Contratto e/o il risarcimento dei danni.

10.6 La garanzia sulla parte della Fornitura sostituita o riparata dal Fornitore si esaurisce in ogni caso dopo 12 (dodici) mesi dal momento della relativa sostituzione o riparazione.

Articolo 11. GARANZIA SUI SERVIZI

11.1 Il Fornitore garantisce esclusivamente che i Servizi oggetto del Contratto saranno svolti a regola d'arte, secondo i consueti standard del settore.

11.2 Qualora non vengano svolti i Servizi a regola d'arte, il Cliente avrà diritto ad un nuovo intervento che si svolgerà a spese del Fornitore, posto che il Cliente abbia ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali e di legge previsti fino a quel momento. Le tempistiche del nuovo intervento saranno concordate tra il Fornitore e il Cliente, avendo riguardo alla tipologia di intervento da effettuare. Il Cliente non potrà in alcun caso interrompere le proprie prestazioni contrattuali durante l'iter di richiesta di un nuovo intervento.

11.3 Con l'adempimento da parte del Fornitore di quanto previsto agli Articolo 11.1 e 11.2 si esauriscono gli obblighi derivanti dalla presente garanzia sui Servizi a carico del Fornitore, escludendo pertanto ogni diritto del Cliente di richiedere la risoluzione del Contratto e/o il risarcimento dei danni. Fatta salva

l'applicazione di disposizioni inderogabili di legge, è pertanto esclusa l'applicazione di qualsiasi garanzia di legge non espressamente richiamata nel presente Articolo 11.

Articolo 12. GUERRA IN UCRAINA E CARENZA DI COMPONENTI ELETTRONICI

12.1 Le Parti riconoscono che la Situazione Russia-Ucraina e/o la Carenza di componenti elettronici stanno influenzando o potrebbero avere un impatto negativo sulla capacità del Fornitore di eseguire il Contratto, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, aumenti di prezzo, trasporto e vincoli logistici, carenze e aumenti dei prezzi nell'approvvigionamento di prodotti e materie prime (ad es. rame, alluminio, acciaio, petrolio e gas).

12.2 Se la situazione Russia-Ucraina e/o la Carenza di componenti elettronici avranno un impatto negativo, diretto o indiretto, sulla capacità del Fornitore di eseguire le prestazioni relative al Contratto in conformità con quanto previsto nello stesso e/o dalla legge applicabile, le Parti, se richiesto per iscritto dal Fornitore, negozieranno in buona fede e concorderanno senza indugio ragionevoli modifiche ai termini e alle condizioni del Contratto, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le revisioni del termini contrattuali e/o qualsiasi aumento del Prezzo.

12.3 Anche in assenza di tale accordo, il Fornitore se subirà ritardi e/o sosterrà costi aggiuntivi a causa di qualsiasi impatto diretto o indiretto della situazione Russia-Ucraina e/o della carenza di componenti elettronici, avrà diritto ad una proroga del termine di esecuzione e al risarcimento di eventuali costi aggiuntivi.

Articolo 13. INVALIDITA' DELLE CLAUSOLE

Nel caso in cui una qualsiasi clausola delle Condizioni e/o del Contratto venisse dichiarata invalida o inefficace, le restanti clausole rimarranno efficaci tra le Parti.

Articolo 14. LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E FORO COMPOTENTE

14.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana, senza alcuna applicazione delle norme relative al conflitto di leggi.

14.2 Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al Contratto e/o alle Condizioni e/o all'Ordine, comprese quelle inerenti la validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione di questi ultimi che non possano essere risolte amichevolmente tra le Parti, sarà competente in via esclusiva il foro di Milano, anche in caso di connessione o continenza con altre cause. In ogni caso è espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale delle merci del 1980.

14.3 Laddove il Cliente abbia sede legale in Paesi diversi dall'Unione Europea, qualsiasi controversia derivante dal Contratto in questione, che non possa essere definita amichevolmente, dovrà essere definita avanti la Camera di Commercio di Milano con la Procedura di Arbitrato Semplificata. L'arbitrato avrà sede a Milano. La lingua del procedimento e del lodo sarà la lingua inglese.

Articolo 15. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

15.1 Salvi i limiti inderogabili di legge, la responsabilità del Fornitore nei confronti del Cliente per i danni diretti a titolo contrattuale, extracontrattuale, di qualunque altra natura e per qualunque altra esistente

forma di risarcimento e/o a titolo di indennizzo previste dalla legge e/o dalle Condizioni e/o dal Contratto, non potrà in nessun caso complessivamente eccedere un importo pari al 100% del Prezzo.

15.2 Salvi i limiti inderogabili di legge, il Fornitore non sarà tenuto a risarcire al Cliente il lucro cessante e/o gli eventuali danni indiretti e/o mediati. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Fornitore non sarà chiamato a risarcire i danni relativi a perdita di fatturato, perdita di profitto, perdita di contratto, mancata produzione, mancato guadagno e i danni derivanti dalla mancata funzionalità dell'opera realizzata. In ogni caso, il Fornitore non indennizzerà, né manleverà il Cliente degli eventuali danni, a qualsiasi titolo dovuti, che il Cliente fosse chiamato a risarcire a terzi.

15.3 Il Cliente si impegna a non intraprendere azioni legali, giudiziali ed extragiudiziali, a tutela dei propri diritti, trascorsi più di 2 (due) anni a far data dall'evento che legittima tali azioni.

Articolo 16. MODELLO ORGANIZZATIVO E CLAUSOLA ETICA

16.1 Il Fornitore ha adottato un Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i., la cui versione aggiornata si trova sul sito Internet del Fornitore e che include tra gli allegati, il Codice etico e di condotta aziendale del gruppo Hitachi https://www.hitachienergy.com/it/it/about-us/integrity.

16.2 Il Cliente conferma di aver ricevuto il Codice etico e di condotta aziendale, di aver preso visione del Modello Organizzativo e, nel condurre affari con il Fornitore, è tenuto ad avere comportamenti improntati ai più alti standard etici.

16.3 Il Cliente si obbliga a non offrire, né direttamente né indirettamente, e dichiara di non essere a conoscenza che terze parti offrano direttamente o indirettamente, pagamenti, omaggi o altri favori ai suoi clienti o a pubblici ufficiali, o ad agenti, direttori o impiegati del Fornitore o ad altre terze parti, con modalità che siano contrari alla legge, alle direttive ed agli standard di comportamento (quali a titolo esemplificativo, ove applicabili, il FCPA, Foreign Corrupt Practice Act - legge statunitense sulla corruzione dei pubblici ufficiali – o l' OECD – Convenzione contro la corruzione dei pubblici ufficiali) e si impegna a rispettare tutte le relative leggi, comportamenti, ordinanze e norme relative all'anticorruzione.

16.4 Nulla di quanto previsto nel Contratto obbliga il Fornitore a rimborsare al Cliente quanto promesso o offerto in violazione a quanto prescritto dal precedente capoverso.

16.5 Il Cliente prende atto che il Fornitore ha istituito diversi canali (mail, telefono e portale) elencati all'interno del Modello Organizzativo (parte generale) attraverso i quali il Cliente e i suoi dipendenti possono denunciare sospette o comprovate violazioni delle norme applicabili, delle procedure o degli standard di comportamento etico: www.coet.it/it/azienda/#ethics

Articolo 17. MONTAGGIO

Salvo contraria pattuizione, il montaggio di apparecchiature e l'assemblaggio di componenti e più in generale della Fornitura, saranno eseguiti a cura e spese del Cliente. Su richiesta del Cliente i montaggi potranno essere ordinati al Fornitore alle tariffe che verranno comunicate al momento della richiesta. Il Cliente dovrà approntare tempestivamente le opere e gli allacciamenti necessari e mettere a disposizione tutto quanto occorre, ivi incluse le operazioni di messa in sicurezza dei locali ove i montaggi avranno luogo.

Articolo 18. PAGAMENTI E FATTURAZIONE

18.1 Il pagamento del Prezzo deve essere sempre effettuato tramite bonifico bancario presso il conto indicato dal Fornitore secondo i termini previsti contrattualmente o, in mancanza di diversa pattuizione, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ciascuna fattura. La trasmissione di somme al Fornitore avviene sempre a rischio del Cliente. L'eventuale pattuizione o ricevimento in pagamento da parte del Fornitore di effetti o titoli di credito, che s'intende effettuato a titolo di mera facilitazione, dà diritto al Fornitore di ottenere il rimborso degli interessi, spese e commissioni relative, ed è subordinato al buon fine degli stessi e non sposta il luogo di pagamento che rimane come sopra previsto.

18.2 In caso di ritardato pagamento, il Fornitore avrà il diritto di addebitare gli interessi per ritardato pagamento calcolati in accordo all'art. 5 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., salvo ogni eventuale maggiore danno.

18.3 Qualsiasi contestazione del Cliente, anche per ritardi di consegna o per Fornitura non completa di parti non essenziali, non dà diritto al Cliente di sospendere o ritardare il pagamento.

18.4 Salvo diversa esplicita pattuizione tra le Parti, la fatturazione relativa alla sola fornitura di Prodotti o Sistemi verrà interamente effettuata alla spedizione. Ove la Fornitura lo consenta, il Fornitore potrà effettuare consegne frazionate, fatturando in tal caso separatamente ciascuna consegna, secondo i termini di pagamento previsti contrattualmente. Nel caso di prestazione di manodopera o di attività in sito a consuntivo, il Fornitore provvederà ad emettere la relativa fattura contestualmente alla ricezione dei resoconti ore del personale del Fornitore.

Articolo 19. PENALI

19.1 Eventuali penali per il ritardo dovranno essere stabilite espressamente nel Contratto. Qualora la Fornitura o parte della stessa dovesse essere consegnata, per ragioni imputabili esclusivamente al Fornitore, in ritardo rispetto a quanto concordato tra le Parti, il Cliente avrà facoltà di richiedere l'applicazione di dette penali (tramite l'invio di una comunicazione PEC o di una lettera raccomandata), fatto salvo un periodo di grazia di 15 (quindici) giorni solari. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1382 del Codice Civile tale somma dovrà considerarsi il solo rimedio esperibile, restando pertanto esclusa espressamente la risarcibilità del danno ulteriore.

19.2 Il Cliente, nella comunicazione inviata al Fornitore, dovrà indicare il giorno dal quale egli intenda far decorrere la penale, senza che sia ammessa decorrenza retroattiva rispetto alla data della ricezione della richiesta. La penale non sarà dovuta al Cliente qualora quest'ultimo ne faccia richiesta decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Fornitura (o parte della Fornitura) in ritardo.

19.3 Il Cliente rinuncia espressamente alla compensazione degli importi dovuti a titolo di penale con altri importi contrattualmente previsti.

Articolo 20. PREZZI

Salvo diverso patto scritto, il Prezzo si riferisce a una Fornitura consegnata franco fabbrica del Fornitore e non comprende imballaggio, IVA, dazi, assicurazioni e, in genere, oneri fiscali o finanziari connessi alla vendita ed all'esportazione. I Prezzi pattuiti non sono vincolanti per il Fornitore in caso di modifiche della quantità e tipologia dei Prodotti da fornire e saranno inoltre aggiornati in caso di proroghe dei termini di consegna per le ragioni previste all'articolo 28 ("Trasferimento dei rischi della proprietà, consegna e deposito") delle Condizioni.

Articolo 21. PROPRIETA' INTELLETTUALE

21.1 Le Parti non intendono concedere, e non concedono l'una all'altra il diritto di usare i marchi propri del proprio Gruppo Aziendale, nomi commerciali o altre denominazioni in ogni tipo di pubblicazione, incluse quelle promozionali, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte. Ciascuna Parte concede all'altra soltanto le licenze ed i diritti espressamente specificati nel Contratto. La Documentazione del Fornitore, in qualunque forma trasmessa, rimane di esclusiva proprietà del Fornitore ed è fornita al Cliente al solo scopo di eseguire il Contratto.

21.2 Il Cliente si impegna a non utilizzare la Documentazione del Fornitore ricevuta per ragioni diverse da quelle previste dal Contratto, né a comunicare a terzi, riprodurre o concedere in licenza la documentazione del Fornitore ricevuta senza esplicita e preventiva autorizzazione scritta da parte del Fornitore. Il Cliente si impegna a restituire al Fornitore la documentazione del Fornitore, ed ogni eventuale copia, a semplice richiesta del Fornitore ogniqualvolta non sia più necessaria per l'esecuzione del Contratto e/o per l'utilizzo della Fornitura, salvo quanto diversamente pattuito tra le Parti. Nel caso in cui il Cliente intenda utilizzare la documentazione del Fornitore, e la relativa Fornitura per incorporare la stessa in altri beni/documenti, Il Cliente si assume l'obbligo di accertare che nell'uso che ne sarà fatto non vengano violati i diritti di proprietà industriale di terzi e assume a suo esclusivo carico ogni onere derivante da tali eventuali violazioni, tenendone indenne il Fornitore. In ogni caso, qualora l'oggetto del Contratto venga eseguito dal Fornitore su specifica documentazione tecnica del Cliente, il Fornitore non assume alcuna responsabilità per eventuali violazioni di diritti di proprietà industriale di terzi ed il Cliente si impegna a tenere indenne il Fornitore.

Articolo 22. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

22.1 Il Fornitore tratterà gli eventuali dati personali che fosse tenuto a gestire per l'adempimento del Contratto e/o delle Condizioni, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali e privacy (Regolamento Europeo 679/16 e D. Lgs 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e s.m.i.)

22.2 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/16, i dati forniti dal Cliente saranno trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità contrattuali e per l'adempimento dei connessi obblighi di legge, anche di natura fiscale o contabile. Le informazioni saranno trattate sia con metodo di registrazione informatico che manuale ed in ogni caso saranno tenute in ambienti sicuri. I dati e le informazioni trattate potranno essere comunicati a terzi, operanti anche all'estero, unicamente per le finalità sopra specificate. I dati e le informazioni trattate non saranno oggetto di diffusione. In conformità alla suddetta legge, il Fornitore dà atto che i diritti di cui all'articolo 14 e 15 del Regolamento europeo 679/16 possono essere esercitati dal Cliente rivolgendosi al Centro di Competenza Data Privacy del Gruppo Fornitore all'indirizzo e- mail: privacy@hitachienergy.com.

Articolo 23. RECESSO AD NUTUM

23.1 Ciascuna parte potrà recedere in qualunque momento dal Contratto dando un preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni.

23.2 Nel caso in cui a recedere sia il Cliente, il Fornitore avrà facoltà di richiedere il rimborso dei costi sostenuti in relazione alla parte di Fornitura non ancora completata o consegnata alla data di recesso in aggiunta a tutti i costi sostenuti in conseguenza del recesso (ivi compresi, a titolo esemplificativo, i costi derivanti dalla cancellazione di eventuali ordini a sub-fornitori), nonché al pagamento di una somma pari al

1% del Prezzo a titolo di penale di cancellazione a cui sottrarre la porzione di Prezzo già pagata dal Cliente alla data del recesso.

Articolo 24. SICUREZZA INFORMATICA

24.1 Il Cliente utilizza un sistema connesso alla rete e che permette di comunicare informazioni e dati attraverso la stessa. È esclusiva responsabilità del Cliente fornire e garantire, in maniera continuativa, una connessione sicura tra il sistema e la rete del Cliente o qualsiasi altra rete (a seconda dei casi). È esclusiva responsabilità del Cliente stabilire e mantenere tutte le appropriate misure atte a proteggere il sistema, la sua rete e le interfacce esterne contro qualsiasi tipo di violazione di sicurezza, accesso non autorizzato, interferenza, intrusione, perdita e/o furto o perdita di dati o informazioni (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'installazione di firewall, l'applicazione di misure di autenticazione, la crittografia dei dati, l'installazione di programmi anti-virus, ecc.).

24.2 Il Cliente permetterà al Fornitore, ai suoi dipendenti, agenti, consulenti e/o subappaltatori di accedere da remoto a determinati sistemi che siano di proprietà, controllati o gestiti da o per conto del Cliente, a seconda di quanto si renda necessario per la Fornitura. I trasferimenti transfrontalieri di dati sono consentiti nella misura necessaria per la Fornitura e per soddisfare gli obblighi del Fornitore ai sensi del Contratto. Indipendentemente da qualsiasi altra disposizione contraria e indipendentemente dal fatto che il Contratto sia risolto o meno, il Fornitore, i suoi subappaltatori e i relativi dipendenti non saranno in nessun caso responsabili di qualsiasi richiesta di danni e/o perdite, ed il Cliente dovrà manlevare tali parti, relative a qualsiasi violazione di sicurezza, accesso non autorizzato, interferenza, intrusione, perdita e/o furto o perdita di dati o informazioni.

24.3 Nel caso in cui si verifichi un incidente di sicurezza informatica che comporti la divulgazione di alcune informazioni del Cliente, tale da richiedere una notifica ai sensi della legge applicabile, o in seguito ad una richiesta o direttiva da parte di un'autorità governativa, prima di tale divulgazione, il Cliente dovrà coordinarsi con il Fornitore ad eccezione di quanto richiesto dalla legge applicabile.

Articolo 25. SICUREZZA SUL LAVORO

25.1 Il Cliente è tenuto ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni in materia di salute dei lavoratori, di sicurezza ed igiene sul lavoro e di protezione dell'ambiente, con specifico riferimento ma non limitatamente alle previsioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

25.2 Nel caso in cui il Fornitore debba svolgere delle attività, il Cliente è tenuto ad assicurare la messa in sicurezza dell'impianto presso il quale deve essere svolta l'attività del Fornitore, il libero accesso, uno spazio sufficiente nonché, in generale, tutto quanto necessario e possibile, affinché il Fornitore possa adempiere ai propri obblighi ed in particolare la fornitura di energia elettrica e la disponibilità dei mezzi di sollevamento per l'utilizzo delle attrezzature occorrenti all'esecuzione delle attività.

25.3 Il Cliente dovrà inoltre comunicare preventivamente al Fornitore tutti i rischi presenti nelle aree di lavoro ed attivare e garantire tutte le correlate e necessarie misure di prevenzione e protezione ed i piani di emergenza, affinché il personale del Fornitore non sia esposto a detti rischi e pericoli e affinché sia adeguatamente tutelata la salute e sicurezza sul lavoro. Il Cliente dovrà inoltre comunicare preventivamente e per iscritto al Fornitore il nominativo del proprio Responsabile per la Sicurezza per le attività che dovranno essere svolte ed al quale il personale del Fornitore si dovrà presentare prima dell'inizio dell'intervento. Nel reciproco interesse delle Parti è pertanto obbligatorio, al fine di garantire condizioni di lavoro sicure, che prima dell'inizio dei lavori siano fornite dal Cliente al personale del Fornitore, tutte le

informazioni, di pertinenza del Cliente, relative alle condizioni di sicurezza delle aree e degli impianti in cui lo stesso dovrà operare.

25.4 Il personale del Fornitore potrà rifiutare di iniziare le attività fino a quando non sarà informato delle effettive condizioni di sicurezza. In ogni caso, sarà cura del Cliente impedire che il personale del Fornitore acceda al sito del Cliente ed ai relativi impianti prima che siano state effettuate tutte le operazioni atte a garantire l'assoluta sicurezza delle attività sull'impianto o della parte di impianto interessata all'intervento, che dovrà avvenire con la costante assistenza da parte di personale esperto del Cliente e con l'uso di tutti i dispositivi di protezione, anche speciali, atti a salvaguardarne la salute e la sicurezza. In caso di infortunio o incidente a personale del Fornitore, il Cliente s'impegna a garantire ai delegati del Fornitore libero accesso al luogo dell'incidente per accertarne le effettive cause.

Articolo 26. SOSPENSIONE

26.1 Il Fornitore avrà la facoltà di sospendere immediatamente, ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, l'esecuzione della propria prestazione se il Cliente non effettuerà anche un solo pagamento alla scadenza pattuita, o sarà inadempiente ad altro contratto, o ad altre obbligazioni in genere, nei confronti del Fornitore.

26.2 Trascorsi più di 60 (sessanta) giorni dalla sospensione senza che il Cliente abbia adempiuto, il Fornitore avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 ("Clausola risolutiva espressa") delle Condizioni.

26.3 Il Fornitore potrà inoltre sospendere le consegne qualora le condizioni economiche del Cliente si modifichino sostanzialmente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vi siano uno o più protesti, procedure esecutive, accensioni di pegni e/o ipoteche, richiesta di amministrazione controllata, concordato preventivo, fino alla cessazione dell'attività.

Articolo 27. TRACCIABILITA' FINANZIARIA

27.1 Prima della sottoscrizione del Contratto, il Cliente dovrà informare il Fornitore nel caso in cui il Contratto sia soggetto alle disposizioni dell'articolo 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

27.2 In tal caso il Cliente dovrà comunicare al Fornitore il "Codice Identificativo di Gara" (CIG), e, se richiesto, il "Codice Unico di Progetto" (CUP).

27.3 Inoltre, in questo caso, qualsiasi trasferimento finanziario relativo all'esecuzione del Contratto dovrà:

i. essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale o tramite Ri.Ba. (ricevuta bancaria elettronica);
ii. essere identificato dal codice CIG e, se richiesto, dal codice CUP.

27.4 In mancanza delle informazioni di cui sopra, il Fornitore non sarà in grado di adempiere agli obblighi dalla Legge 136/2010 e s.m.i. tanto nei confronti del Cliente che dei sub-appaltatori eventualmente utilizzati dal Fornitore per l'esecuzione del Contratto e pertanto potrà risolvere il Contratto in accordo a quanto previsto dall'articolo 3 ("Clausola risolutiva espressa").

27.5 Il Cliente sarà l'unico responsabile delle eventuali conseguenze derivanti dalla mancanza delle suddette informazioni e si impegna a manlevare e tenere indenne il Fornitore da qualsiasi danno o diversa conseguenza.

Articolo 28. TRASFERIMENTO DEI RISCHI, DELLA PROPRIETA', CONSEGNA E DEPOSITO

28.1 Salva diversa pattuizione tra le Parti, il Fornitore fornisce i Prodotti e/o Sistemi franco propria fabbrica, mediante consegna degli stessi al Cliente o a un terzo incaricato dallo stesso in tempo utile. In difetto, il Cliente autorizza il Fornitore a scegliere e incaricare della spedizione, per conto dello stesso, un vettore o spedizioniere, esonerandolo da responsabilità per tale scelta. Il Fornitore avrà facoltà di rifiutare la consegna delle proprie merci a uno spedizioniere non approvato dal Fornitore. Il Cliente dovrà comunicare al Fornitore le necessarie istruzioni per la spedizione ed ogni altro adempimento relativo. I Prodotti e/o Sistemi viaggiano sempre a spese del Cliente, anche quando si tratta di restituzioni, e non vengono assicurati contro i rischi derivanti dal trasporto, salvo richiesta scritta del Cliente.

28.2 Salva diversa pattuizione tra le Parti, Il termine di consegna decorre dalla data dell'ultimo dei seguenti eventi: - dal momento dell'accordo tra le Parti su tutte le condizioni di Fornitura; - dall'incasso da parte del Fornitore dell'acconto al Contratto, se previsto; - dal ricevimento da parte del Fornitore dei dati tecnici del Cliente o di terzi da esso designati o dall'approvazione di disegni e schemi esecutivi del Fornitore da parte del Cliente, ove previsto; - dal ricevimento da parte del Fornitore dei materiali che eventualmente devono essere forniti dal Cliente o da terzo da esso designato; - dall'ottenimento da parte del Cliente dell'autorizzazione ad importare il materiale oppure ad effettuare i pagamenti, se applicabile.

28.3 Per il calcolo dei termini di consegna si contano 5 (cinque) giorni lavorativi alla settimana e si escludono le festività infrasettimanali. Il termine di consegna indicato s'intende automaticamente prorogato in caso di eventi di Forza Maggiore per un periodo di tempo equivalente al perdurare dell'evento medesimo. Il Fornitore non sarà pertanto responsabile, in nessun caso e per nessun motivo, per qualsiasi danno diretto o indiretto causato da consegne di materiali successive al termine indicato; il Cliente comunque accetta di ricevere il materiale ordinato anche dopo tale termine.

28.4 Il termine di consegna è inoltre prorogato se il Cliente non adempie puntualmente agli obblighi contrattuali, e in particolare: - se i pagamenti non vengono effettuati puntualmente; - se il Cliente non fornisce prima o durante la lavorazione, i dati necessari nei tempi previsti; - se il Cliente richiede delle varianti durante l'esecuzione del Contratto; - se il Cliente ritarda consegne di materiale prima o durante la lavorazione. Se per qualsivoglia motivo la consegna non è avvenuta per fatto non imputabile al Fornitore, la consegna si intende ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di Fornitura ultimata. Per data di consegna le Parti intendono la data di emissione da parte del Fornitore dell'avviso di merce pronta o di spedizione al Cliente o al vettore o spedizioniere da esso indicato nel Contratto, o di avviso di merce disponibile per il collaudo.

28.5 Il Cliente ha l'obbligo di effettuare il controllo dei Prodotti e/o Sistemi e la denunzia di eventuali ammanchi, prima di accettare la consegna da parte del vettore e prima, quindi, di firmare il documento di trasporto per ricevuta. Eventuali difetti o danneggiamenti non riconoscibili al momento della consegna, dovranno essere comunicati per lettera raccomandata al vettore, e in copia al Fornitore, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento dei Prodotti e/o Sistemi. In difetto, il Cliente perde i relativi diritti.

28.6 L'esclusione dell'imballaggio, nel caso di merce per cui esso è normalmente usato, o l'impiego d'imballaggio speciale, dovranno essere espressamente richiesti dal Cliente all'atto dell'Ordine. Il Fornitore provvede all'esecuzione dell'imballaggio secondo gli usi, restando esplicitamente esonerato da qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali avarie e/o danni derivanti dall'imballaggio che, per condizioni fortuite, imprevedibili o ad esso ignote, i materiali dovessero subire o provocare durante il trasporto.

28.7 Il Cliente acquista la proprietà della Fornitura, assumendone anche i relativi rischi, dalla consegna al Cliente stesso od al vettore, anche nel caso in cui la Fornitura sia franco destino o se il montaggio è compreso, o se il trasporto è a cura del Fornitore. Se la spedizione è ritardata o resa impossibile per motivi non imputabili

al Fornitore entro il termine e nel luogo concordati tra le Parti Il Cliente potrà fare una richiesta scritta al Fornitore per il deposito della Fornitura, con almeno 10 (dieci) giorni lavorativi di preavviso rispetto alla data prevista per la consegna della Fornitura. Il Fornitore garantirà il deposito gratuito della Fornitura per un periodo che non potrà eccedere 30 (trenta) giorni di calendario. Oltre tale termine il Fornitore si riserva di addebitare per il deposito della Fornitura l'1% al mese dell'importo della fattura per osti di deposito, salva diversa previsione nel Contratto.

Il Cliente: _____ data_____

Timbro e Firma

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Cliente accetta e approva specificatamente i seguenti articoli: 1. Ambito di applicazione; 3. Clausola risolutiva espressa; 4. Collaudo; 6. Controllo delle esportazioni; 10. Garanzia sui prodotti; 11. Garanzia sui servizi; 12. Guerra in Ucraina e carenza di componenti elettronici; 14. Legge applicabile, giurisdizione e foro competente; 15. Limitazione di responsabilità; 19. Penali; 21. Proprietà Intellettuale; 23. Recesso ad nutum; 26. Sospensione; 28. Trasferimento dei rischi della proprietà consegna e deposito.

Il Cliente: _____ data_____

Timbro e Firma